

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE CAMPANIA

Napoli - 13 agosto 1973

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE, UFFICI DELLA REGIONE - NAPOLI, VIA S. LUCIA, 26 - 81100
 AVVERTENZE: Il «Bollettino Ufficiale della Regione Campania» si pubblica in Napoli e contiene tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta, integralmente o in sintesi, che possono interessare la generalità dei cittadini, nonché le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente del Consiglio e della Giunta Regionale.
 ABBONAMENTI: ANNUO L. 10.000 - VERSO C/C N. 6/18703 - UNA COPIA L. 150 - ARRETRATA L. 300

SOMMARIO

PARTE I - ATTI DELLA REGIONE

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 743 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Urbanistica - Approvazione del Regolamento Edilizio e annesso Programma di Fabbricazione del Comune di S. Bartolomeo in Grotto Pag. 1503

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 744 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Approvazione della deliberazione consiliare del Comune di Castellammare di Stabia, quale variante al Vigente Programma di Fabbricazione Pag. 1504

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 745 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Urbanistica - Approvazione del Regolamento Edilizio e annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Scafati Pag. 1505

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 746 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Approvazione della deliberazione consiliare del Comune di Agropoli, quale variante al Vigente Programma di Fabbricazione Pag. 1507

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 747 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Legge urbanistica: «Nulla osta» al Comune di Agropoli per il rilascio di licenza edilizia in deroga al vigente Regolamento Edilizio e annesso Programma di Fabbricazione Pag. 1508

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 748 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Proroga per anni due dell'efficacia del Piano di Zona adottato dal Comune di S. Lenzio del Sannio Pag. 1508

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 749 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Proroga per anni due dell'efficacia del Piano di Zona adottato dal Comune di Sturio Pag. 1509

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 750 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Approvazione del progetto planivolumetrico relativo alla costruzione di edificio per civili abitazioni in Comune di Caserta Pag. 1509

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 751 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Proroga per anni due dell'efficacia del Piano di Zona adottato dal Comune di Castelbaronia Pag. 1510

GIUNTA REGIONALE - Decreto n. 752 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Approvazione della deliberazione della Giunta Comunale di Frattamaggiore relativa alla adozione di variante al Vigente Programma di Fabbricazione Pag. 1510

CONSIDERATO che il Comune di Castellammare di Stabia (NA) è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione e che per la realizzazione della 2ª Scuola Media « F. di Capua » ha indicato, con deliberazione consiliare n. 30 del 24 giugno 1972, un'area non coincidente con le previsioni del vigente strumento urbanistico, per cui, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico suddetto.

CHE la Commissione Provinciale di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1967, n. 17, ha giudicato idonea tale area con verbale in data 13 febbraio 1971.

CHE l'area in questione, di mq. 9.495, è riportata nel catasto rustico del Comune di Castellammare di Stabia, foglio 5, particella 265, parcella 1.176 per mq. 5.176 ed al foglio 5, particella 307, parcella 5.176 per mq. 4.319, per un totale di mq. 9.495, di cui vanno considerati solo i mq. 3.030 occorrenti per la realizzazione dell'edificio scolastico summenzionato;

VISTO il parere n. 3222 in data 11 aprile 1973 della Sezione Urbanistica Regionale;

IN conformità della deliberazione di Giunta Regionale n. 1643/202 del 12 aprile 1973, vistata dalla C.C.A.R.C. nella seduta del 19 giugno 1973.

D E C R E T A :

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3 e al 2º comma dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, è approvata la deliberazione consiliare n. 30 del 24 giugno 1972 del Comune di Castellammare di Stabia (NA), quale variante al vigente Programma di Fabbricazione per la realizzazione della 2ª Scuola Media « F. di Capua » sull'area individuata nella premessa del presente provvedimento.

Napoli, 19 luglio 1973.

IL PRESIDENTE
Servidio

Decreto n. 745 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Urbanistica - Approvazione del Regolamento Edilizio e annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Scafati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.U. 17 del 1972, n. 1180, e successive modificazioni e integrazioni, e la deliberazione n. 1221 del 22 aprile 1973 della Giunta Regionale, e la deliberazione n. 1221 del 22 aprile 1973 della Giunta Regionale;

VISTI i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 10 marzo 1972;

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 dell'11 luglio 1972, esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 41 octies della legge urbanistica, con la quale il Comune di Scafati (SA) ha adottato il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione;

VISTO il parere n. 566 in data 29 gennaio 1973, con il quale la Sezione Urbanistica ha ritenuto gli elaborati meritevoli di approvazione con le modifiche, stralci, limitazioni e prescrizioni elencate nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che il Regolamento Edilizio con l'annesso Programma di Fabbricazione di che trattasi prevedono norme sufficienti a regolare l'attività edilizia locale;

IN conformità della deliberazione di Giunta Regionale n. 539/115 del 16 febbraio 1973, vistata dalla C.C.A.R.C. nella seduta del 22 maggio 1973;

D E C R E T A :

Art. 1

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Scafati (SA), con le seguenti modifiche, stralci, limitazioni e prescrizioni.

A) PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

ZONA B

Può ritenersi accettabile nella sua definizione.

Per quanto riguarda la normativa, l'indice di fabbricabilità fondiaria va ridotto da 4,5 a 4 mc/mq; l'altezza e il numero dei piani vanno ridotti rispettivamente a 13,50 e 4 (compreso piano terra e piano rialzato); conservano la loro validità gli indici relativi alle colonne 6, 7 e 8 della tabella 2 - norme tecniche).

Per le operazioni di ricostruzione, previa demolizione, l'indice fondiario non può essere maggiore del 70% della densità fondiaria preesistente.

ZONA B2

Tale zona, denominata « Verde », è dichiarata...

soggettata a piano particolareggiato, per cui ogni qualsiasi intervento deve essere subordinato alla formazione ed approvazione di tale strumento di attuazione.

ZONA C1 e C2

Non sono accettabili le soluzioni proposte per tutte le zone C1 e C2 (167), ad eccezione delle zone C1 e C2 (167) alla località « S. Pietro Croce » e della Zona C2 (167) della località « Mariconda ». Per quest'ultima zona, in sede di formazione di piano particolareggiato, deve essere tenuto in debito conto la struttura della località « Mariconda », non tralasciando di promuovere un migliore inserimento di casa nel tessuto urbano, attraverso opportune e adeguate localizzazioni di attrezzature e servizi.

Le aree stralciate, pertanto, vengono assimilate a zone « agricole con indice fondiario pari a 0,03 mc/mq ».

Per le zone C1 e C2 ritenute ammissibili, le densità territoriali sono quelle riportate nella tabella n. 1 allegata alla relazione e rispettivamente stabilito in 190 e 150 ab./Ha.

ZONA D

Non è accettabile la proposta di utilizzare per insediamenti produttivi aree non individuabili nei grafici, peraltro genericamente indicate nell'art. 3 delle « Norme Edilizie ». Inoltre, per tale tipo di intervento non risultano definite le classificazioni di « zona omogenea » per localizzazione e dimensionamento, per cui le relative previsioni non possono costituire oggetto di utile esame. Ma, pertanto, stralciato l'art. 3 delle norme edilizie.

ZONA E (Agricola)

In relazione alle analisi condotte sul frazionamento della proprietà agricola, non è accettabile l'indice fondiario di 0,25 mc/mq, in quanto per tali insediamenti non risultano definite le relative « zone omogenee ».

ZONA E

Va pertanto accuratamente riveduta e definita in relazione alle consistenze indicate nella relazione e indicate nelle apposite tabelle.

Di conseguenza l'indice fondiario di 0,3 mc/mq per le residenze rurali e di 0,2 mc/mq per le pertinenze agricole. Le distanze minime sono quelle fissate, rispettivamente, dal D.M. 1404/1968, art. 1404 e per la Ferrovia Circumflegrea, emanata in virtù del decreto 20 marzo 1968.

B) REGOLAMENTO EDILIZIO

Al testo vanno apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

ART. 4

Il 1° comma viene sostituito dai seguenti:

« La commissione edilizia è composta:

« Membri di diritto:

- 1) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede;
- 2) dall'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici;
- 3) dall'Ufficiale Sanitario;
- 4) dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;

Membri eletti dal Consiglio comunale:

- 5) da due tecnici qualificati, di cui uno almeno architetto o ingegnere;
- 6) da altre tre persone residenti nel Comune particolarmente esperte dei problemi urbanistici, edilizi, sociali e locali.

OGGETTO

« Partecipa alle adunanze il tecnico comunale senza diritto a voto, con funzioni di relatore; ove esso non esista, la funzione di relatore viene assegnata di volta in volta dal Presidente o da uno dei Commissari eletti ».

Al comma 2° la frase « I Commissari di cui ai n.ri 5), 6) e 7) » è sostituita dalla frase « I Commissari eletti ».

ART. 5

Dal comma 2° viene soppressa la frase « Il Direttore dell'Ufficio tecnico dovrà comunque essere presente ».

ART. 6

Dal 1° comma vengono sopresse le parole « sia pubbliche che private » e sostituite dalle seguenti: « permanenti, semipermanenti o in precario ».

ART. 7

Viene completato con le seguenti norme: « Non è, inoltre, richiesta la licenza edilizia per:

1) le opere pubbliche, da eseguirsi a titolo oneroso di appalto statale, ed a qualunque titolo, di opere

re presso il Sindaco, « dopo le comunicazioni di rito e prima dell'inizio dei lavori », la prova dell'accertamento di cui agli artt. 20 e 31, comma 2°, della legge urbanistica;

le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune, « per le quali tuttavia deve essere consultata la Commissione edilizia »;

le opere e le installazioni per la segnaletica stradale, « in applicazione del Codice della strada ».

Art. 10

Dal comma 8 è soppressa la frase (aggiunta a penna testo) « relativo a costruzioni non iniziate ».

Art. 11

Al comma 1, lettera b), dopo le parole « quote planimetriche » aggiungere « e altimetriche »; alla lettera in luogo del rapporto « 1:100 » si rettifica « 1:1000 »; alla lettera h), n. 2, dopo le parole « i dati » si aggiunge la parola « tecnici ».

Art. 12

Il termine dell'articolo va aggiunto il seguente com-

L'autorizzazione alla lottizzazione è rilasciata dal l'ufficio dopo ottenuto il nulla-osta della competente prità regionale e dopo la registrazione della conione a cura « del proprietario ».

Art. 2

Regolamento Edilizio, costituito da un testo con ticoli ed il Programma di Fabbricazione costituito na relazione, da una Tabella delle Norme Edilizie, na planimetria del territorio Comunale in scala 000 e da una planimetria di progetto (zonizzazioe n scala 1 : 5000), sono visti, per delega dall'Assesall'Urbanistica.

Art. 3

ficacia dello strumento urbanistico in argomento ordinata alla preventiva accettazione delle modie prescrizioni avanti fissate con apposita delibe Consiglio Comunale e alla determinazione degli termini di legge.

oli 19 luglio 1973

Decreto n. 746 del Presidente della Giunta Regionale in data 19 luglio 1973 - Approvazione di deliberazione consiliare del Comune di Agropoli, quale variante al vigente Programma di Fabbricazione.

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 luglio 1967, n. 641 nonché il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1969, n. 952;

VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 10 marzo 1972;

CONSIDERATO che il Comune di Agropoli (SA) è dotato di Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione;

CHE, però, per la realizzazione della Scuola elementare in località « Mattine », ha indicato - con Deliberazione Consiliare n. 62 del 18 dicembre 1972 - un'area non coincidente con le previsioni del suddetto strumento urbanistico, per cui, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione in argomento costituisce adozione di variante al vigente Programma di Fabbricazione;

CHE l'area in questione di mq. 4.000, è riportata nel catasto rustico del Comune al foglio 5, particella 3, partita 435 ed intestata a DE STEFANO CECILIA per una estensione di ha 5.6475, da cui vanno distaccati solo i 4.000 mq occorrenti all'opera scolastica;

VISTO il parere favorevole n. 8308 in data 11 aprile 1973 della Sezione Urbanistica Regionale;

IN conformità della deliberazione di Giunta Regionale n. 1645/204 del 13 aprile 1973, vistata dalla C.C.A. R.C. nella seduta del 19 giugno 1973.

D E C R E T A :

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e al 2° comma dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, è approvata la deliberazione consiliare n. 62 del 18 dicembre 1972 del Comune di Agropoli (SA) quale variante al vigente Programma di Fabbricazione per la costruzione dell'edificio per le scuole elementari in località « Mattine ».

Napoli 19 luglio 1973

Il Presidente
Scordino

